

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 - 787666 - 787667 - 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Spett.le

Carrara, 23 maggio 2022

DL/

OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

La Legge di Bilancio 2021, come anticipato in precedenti comunicazioni, ha previsto l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle **operazioni con l'estero**.

Le nuove disposizione si applicano per le operazioni effettuate **a partire dall'1.7.2022**; pertanto, a decorrere da tale giorno, **i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML** attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche.

Per contro viene eliminato il cd **esterometro**, passando così da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

In merito alle operazioni oggetto di comunicazione, è il caso di evidenziare che secondo l'AE - pronunciatisi sulla questione trattando dell'esterometro - vi rientrano tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo quelle rilevanti ai fini iva (includendo così ad esempio anche un pranzo o un pedaggio autostradale all'estero); questa interpretazione è stata però contrastata dalla dottrina e da Assonime.

L'obbligo comunicativo rimane invece facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche; per contro si applicherà anche ai **forfettari** (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro, soggetti anch'essi all'obbligo di fatturazione elettronica (come da precedente circolare).

Le modalità tecniche per assolvere l'adempimento sono le seguenti:

- **fatture attive** relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia: si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX";
- **fatture passive** ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri; il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo

- “TD17” - Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- “TD18” - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- “TD19” - Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972;

da trasmettere poi allo SDI nei termini sottoindicati.

Particolare attenzione va posta alle **tempistiche di trasmissione** dei citati documenti:

- **operazioni attive:** entro i consueti 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- **operazioni passive:** entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione (in generale quindi la fattura) o di effettuazione dell'operazione stessa.

Per le operazioni passive occorre fare particolare attenzione a quelle che richiedono la predisposizione dell'**autofattura** (tipicamente acquisti da operatori extra UE); in tal caso il documento elettronico dovrà infatti essere preparato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di **effettuazione dell'operazione**; ciò che dovrà avvenire in modo del tutto autonomo, vale a dire a prescindere dalla materiale ricezione della fattura estera.

Occorre dunque monitorare il momento di effettuazione dell'operazione; procedura certamente non agevole considerato che le prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter) rese/ricevute a/da un soggetto passivo estero (comunitario o extracomunitario), si considerano **effettuate nel momento in cui sono ultimate** (salvo deroghe, quali il pagamento anticipato): si può fare l'esempio di un trasporto commissionato a un soggetto extra UE, con arrivo della merce nel mese di marzo; l'ultimazione della prestazione coincide a regola con la conclusione del trasporto, per cui il committente dovrà trasmettere il documento elettronico, entro il giorno 15 del mese di aprile, non rilevando la data in cui è materialmente ricevuta la fattura dal fornitore estero.

Peraltro, in considerazione delle possibili difficoltà nell'individuare il momento in cui la prestazione è ultimata, con la circolare n. 16/E del 21 maggio 2013, l'AE ha chiarito che *la ricezione di un qualunque documento da quest'ultimo emesso (fornitore estero), volto a certificare l'operazione resa, sia indice dell'ultimazione dell'operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell'autofattura da parte del committente nazionale*; in sostanza, si può assumere come giorno di ultimazione della prestazione il giorno di ricevimento del documento del cedente/prestatore, presunzione questa che si ritiene possa valere quando è difficile conoscere tempestivamente e con precisione la data di ultimazione dell'operazione.

Sotto il profilo operativo l'adempimento in questione richiede l'implementazione delle procedure software per l'elaborazione dei documenti elettronici e la loro trasmissione allo SDI; a questo proposito segnaliamo a coloro che utilizzano **FATTURA SMART** che sono già disponibili le funzioni per la gestione delle fatture estere, insieme ad altri nuovi strumenti di lavoro (le smart skill di cui abbiamo dato notizia in precedenza, che possono essere acquistate anche attraverso i nostri uffici).

* * * * *

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dott. Fabrizio Donnini